

AVVISO n.12733	04 Luglio 2008	SeDeX – INV. CERTIFICATES
-----------------------	-----------------------	--------------------------------------

Mittente del comunicato : Borsa Italiana
Societa' oggetto : ABAXBANK
dell'Avviso
Oggetto : Inizio delle Negoziazioni Investment
Certificates – classe B (Equity Protection)
"Abaxbank S.p.A." emessi nell'ambito di un
programma

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Strumenti finanziari: **ABAXBANK EQUITY PROTECTION CERTIFICATES PLAIN VANILLA di tipo LONG sull'Indice DJ EUROSTOXX BANKS 2008/2011**

Emittente: **ABAXBANK**

Oggetto: **INIZIO NEGOZIAZIONI IN BORSA**

Data di inizio negoziazioni: **08/07/2008**

Mercato di quotazione: Borsa - Comparto SEDEX "Investment Certificates - Classe B"

Orari e modalità di negoziazione: Negoziazione continua e l'orario stabilito dall'art. IA.5.1.6 delle Istruzioni

Operatore incaricato ad assolvere l'impegno di quotazione: Abaxbank SpA
Codice specialist: 0366

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

ABAXBANK EQUITY PROTECTION CERTIFICATES PLAIN VANILLA di tipo LONG sull'Indice DJ EUROSTOXX BANKS 2008/2011

Serie in negoziazione: vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives

Quantitativo minimo di negoziazione di ciascuna serie: vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives (colonna "Lotto Neg.")

Impegno giornaliero ad esporre prezzi denaro e lettera per ciascuna serie: vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives (colonna "N.Lotti M.M.")

Tipo di liquidazione: monetaria

Modalità di esercizio: europeo

DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA

Dal giorno 08/07/2008, gli strumenti finanziari "ABAXBANK EQUITY PROTECTION CERTIFICATES PLAIN VANILLA di tipo LONG sull'Indice DJ EUROSTOXX BANKS 2008/2011" (vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives) verranno inseriti nel Listino Ufficiale, sezione Securitised Derivatives.

Allegati:

- Scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives;
- Fattori di Rischio e tabella/e delle Condizioni Definitive dei securitised derivatives;
- Regolamento/i dei securitised derivatives.

<i>Serie</i>	<i>Isin</i>	<i>Sigla</i>	<i>SIA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Sottostante</i>	<i>Strike</i>	<i>Scad.</i>	<i>Multiplo</i>	<i>Ammontare</i>	<i>Lotto Neg.</i>	<i>N.Lotti MM</i>	<i>Partecipazione</i>
1	IT0004346513	H69299	39519	ABXDJESBKCPP323,1D11	DJ EUROSTOXX BANKS	323,1	21/04/2011	0,1	140000	1	100	76%

Abaxbank S.p.A.

Corso Monforte, 34 – 20122 Milano

Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00714630159
Iscritta al R.E.A. di Milano al n. 315505, iscritta al n. 4696.1.0 dell’Albo delle Banche, codice ABI 3000.7
Appartenente al Gruppo bancario Credito Emiliano
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

CONDIZIONI DEFINITIVE DI QUOTAZIONE

RELATIVE AL PROSPETTO DI BASE

denominato

**“ABAXBANK EQUITY PROTECTION
CERTIFICATES”**

**concernente l’offerta o l’ammissione a quotazione degli
Abaxbank Equity Protection Certificates su Azioni,
Indici Azionari, OICR ed ETF di tipo Long e di tipo Short**

redatte ai sensi della Direttiva 2003/71/CE e del Regolamento n.
809/2004/CE

**“ABAXBANK EQUITY PROTECTION CERTIFICATES PLAIN
VANILLA di tipo LONG sull’Indice DJ EUROSTOXX BANKS 2008/2011”
(Codice ISIN: IT0004346513)**

L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive di Quotazione non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Le Condizioni Definitive di Quotazione devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 27 marzo 2008 a seguito di approvazione della Consob comunicata con nota n. 8022392 del 12 marzo 2008.

La Borsa Italiana ha disposto l'ammissione alla quotazione ufficiale di borsa degli strumenti finanziari oggetto delle presenti Condizioni Definitive in data 3 luglio 2008 con provvedimento n. 5947.

Le presenti Condizioni Definitive sono state rese pubbliche in data 4 luglio 2008 mediante pubblicazione in forma elettronica sul sito internet di Abaxbank S.p.A., all'indirizzo <http://www.abaxbank.com>.

Il Prospetto di Base è disponibile in forma elettronica sul sito internet di Abaxbank all'indirizzo <http://www.abaxbank.com>.

La Borsa Italiana ha rilasciato giudizio di ammissibilità alla quotazione degli strumenti finanziari da emettere nell'ambito del Prospetto di Base "Abaxbank Equity Protection Certificates", da ultimo in data 7 marzo 2008 con provvedimento n. 5755.

Le presenti Condizioni Definitive disciplinano la quotazione di una Serie di Certificates emessa da Abaxbank S.p.A e denominata "Abaxbank Equity Protection Certificates Plain Vanilla di tipo Long sull'Indice DJ Eurostoxx Banks – 2008/2011".

Nelle presenti Condizioni Definitive i termini con lettera maiuscola hanno, salvo che sia diversamente indicato, il significato ad essi attribuito nel Regolamento del Prospetto di Base.

Si riproducono, di seguito, i fattori di rischio contenuti nel Prospetto di Base cui le presenti Condizioni Definitive fanno riferimento.

A) FATTORI DI RISCHIO ED ESEMPLIFICAZIONI

Si riproducono di seguito i Fattori di Rischio relativi all’investimento negli Equity Protection Certificates, contenuti nel paragrafo 2 della Parte 2, Sezione V del Prospetto di Base.

1. FATTORI DI RISCHIO**AVVERTENZE GENERALI**

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell’investitore è ostacolato dalla loro complessità.

E’ quindi necessario che l’investitore concluda un’operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

L’investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l’esecuzione di operazioni non adeguate.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.

Una volta valutato il rischio dell’operazione, l’investitore e l’intermediario devono verificare se l’investimento è coerente per l’investitore, con particolare riferimento alle situazioni patrimoniali, agli obiettivi di investimento ed all’esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest’ultimo.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEI CERTIFICATES

Gli Equity Protection Certificates su Azioni, Indici Azionari, OICR ed ETF di tipo Long e di tipo Short (gli “Equity Protection Certificates, o i “Certificates”) sono strumenti finanziari derivati di natura opzionaria con facoltà di esercizio di tipo “europeo” (ovverosia esercitabile esclusivamente alla Data di Scadenza).

Con riferimento ai Certificates che sulla base del presente Prospetto di Base saranno oggetto di ammissione alla quotazione, gli strumenti finanziari che potranno di volta in volta costituire l’Attività Sottostante, sono rappresentati da un’azione o da un indice azionario; con riferimento ai Certificates che sulla base del presente Prospetto di Base saranno oggetto di offerta al pubblico, gli strumenti finanziari che potranno di volta in volta costituire l’Attività Sottostante, sono rappresentati da un’azione, da un indice azionario, da un OICR o da un ETF.

Con riferimento alle singole Emissioni effettuate in base al presente Prospetto di Base, l’indicazione dell’Attività Sottostante viene riportata nelle Condizioni Definitive.

Acquistando un Equity Protection Certificate relativo ad una determinata Attività Sottostante, l’investitore, a fronte del pagamento del prezzo dell’Equity Protection

Certificate, consegue il diritto di ricevere, alla Data di Scadenza, un importo (l’“Importo di Liquidazione”), proporzionale al prezzo o al valore dell’Attività Sottostante alla Data di Scadenza.

L’Importo di Liquidazione, per quanto attiene agli Equity Protection Certificates di tipo Long, sarà pari al minore tra:

- (i) il Cap (se applicabile), e
- (ii) la somma tra:
 - a) il Livello di Protezione; e
 - b) l’eventuale differenza positiva tra il prezzo dell’Attività Sottostante alla Data di Scadenza (il Prezzo di Liquidazione Finale) e il Livello di Protezione, tale differenza moltiplicata per una percentuale, il Fattore di Partecipazione, il cui valore sarà fissato di volta in volta in relazione alle singole Serie.

Per quanto riguarda gli Equity Protection Certificates di tipo Short, l’Importo di Liquidazione sarà invece pari al minore tra:

- (i) il Cap (se applicabile),
- (ii) la somma tra:
 - a) il Livello di Protezione; e
 - b) l’eventuale differenza positiva tra (x) il doppio del Livello Strike, a cui va sottratto (y) il Prezzo di Liquidazione Finale e (z) il Livello di Protezione, tale differenza moltiplicata per una percentuale, il Fattore di Partecipazione, il cui valore sarà fissato di volta in volta in relazione alle singole Serie.

Con riferimento all’esistenza del Cap si precisa che, relativamente alle serie per le quali sarà previsto, esso costituisce un livello massimo oltre il quale l’Importo di Liquidazione non può andare, indipendentemente dall’effettivo andamento dell’Attività Sottostante i Certificates. In altri termini l’esistenza di un Cap è tale da porre un limite massimo all’importo in euro cui l’investitore avrà diritto alla scadenza dei Certificates.

Ciascun Certificate è inoltre caratterizzato da un **Multiplo**, che rappresenta il valore in euro controllato (ovverosia sottostante a) dal singolo Certificate (e che determina quindi la dimensione dell’investimento). Ad esempio un Certificate con un Multiplo pari a 1.000 euro rappresenta – a parità di altre condizioni - un investimento dieci volte maggiore rispetto a quello in un Certificate il cui Multiplo è pari a 100 euro. Il Multiplo rappresenta quindi la grandezza di base del Certificate (analogamente a quanto avviene per il valore nominale nel caso di obbligazioni) in funzione della quale sono determinate le altre (prima fra tutte l’Importo di Liquidazione). Si fa osservare che il Prezzo di Offerta è altra cosa dal Multiplo e quindi non necessariamente coincide con esso (analogamente a come il prezzo

di emissione delle obbligazioni non necessariamente coincide con il relativo valore nominale).

Inoltre, in relazione alle modalità di determinazione della Valuta di Denominazione dell'Attività Sottostante, gli Equity Protection Certificates di tipo Long e di tipo Short possono essere classificati in “Certificates Plain Vanilla” ed in “Certificates Quanto Euro”.

Il Fattore di Partecipazione, il Livello di Protezione e l'eventuale presenza del Cap rappresentano, insieme con l'Attività Sottostante, gli elementi caratterizzanti ogni singola Serie di Equity Protection Certificates e saranno di volta in volta stabiliti nelle Condizioni Definitive.

FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI RELATIVI ALL'INVESTIMENTO NEI CERTIFICATES

Rischio di perdita del capitale investito

Gli Equity Protection Certificates non sono prodotti a capitale garantito e conseguentemente l'investimento in un Equity Protection Certificate espone l'investitore al rischio di perdita del capitale investito che si realizzerà nel caso in cui il prezzo pagato per la sottoscrizione o per l'acquisto di tale Certificate risulti superiore al correlativo Livello di Protezione (per un'illustrazione di ciò si veda il paragrafo 3).

In particolare, avuto riguardo alla struttura degli Equity Protection Certificates, il Livello di Protezione, che viene espresso come valore dell'Attività Sottostante nella relativa Valuta di Denominazione, definisce infatti un limite massimo alle perdite in cui l'investitore può incorrere investendo negli Equity Protection Certificates. La perdita massima realizzabile tramite l'investimento in un Equity Protection Certificate sarà pari alla differenza tra il prezzo pagato per l'acquisto di tale Certificate e il Livello di Protezione che lo caratterizza (tale Livello di Protezione dovrà essere diviso per il Cambio di Riferimento, in ogni caso in cui la Valuta di Denominazione dell'Attività Sottostante sia diversa dall'euro).

In termini generali, pertanto, la perdita del capitale investito dall'investitore, comunque limitata al valore del Livello di Protezione, sarà di entità tanto maggiore quanto più, alla Data di Scadenza:

- i) nel caso degli Equity Protection Certificates di tipo Long, il Prezzo di Liquidazione Finale dell'Attività Sottostante abbia fatto registrare un andamento negativo rispetto al valore di tale Attività rilevato alla Data di Emissione; oppure
- ii) nel caso degli Equity Protection Certificates di tipo Short, il Prezzo di Liquidazione Finale dell'Attività Sottostante abbia fatto registrare un andamento positivo rispetto al valore di tale Attività rilevato alla Data di Emissione.

Rischio relativo all'andamento delle Attività Sottostanti

Considerata la peculiarità dell'Attività Sottostante i Certificates - un'Azione o un Indice Azionario, relativamente ai Certificates che sulla base del presente Prospetto di Base possono essere oggetto di ammissione alla quotazione; un'Azione, un Indice Azionario, un OICR o un ETF, relativamente ai Certificates che sulla base del presente Prospetto di Base possono essere oggetto di offerta al pubblico - l'investitore che intenda investire negli Equity Protection Certificates deve avere un'aspettativa di andamento positivo dell'Attività Sottostante, qualora tali Equity Protection Certificates siano di tipo Long, ovvero un'aspettativa di andamento negativo, nel caso degli Equity Protection Certificates di tipo Short.

L'investimento negli Equity Protection Certificates espone, infatti, l'investitore ad un rischio di tipo "azionario", ovverosia al rischio che i prezzi o i valori dell'Attività Sottostante facciano registrare un andamento negativo, nel caso degli Equity Protection Certificates di tipo Long, oppure positivo, nel caso degli Equity Protection Certificates di tipo Short.

Caratteristiche contrattuali dei Certificates e rischio dell'evento sfavorevole

In fase di sottoscrizione o acquisto dei Certificates, l'attenzione dell'investitore dovrà essere particolarmente rivolta a tutte le caratteristiche del Certificate che possono influire sul verificarsi dello scenario meno favorevole, e che - in tale caso - possono determinare l'entità delle perdite subite.

L'investitore dovrà, tra l'altro, avere riguardo ai seguenti elementi:

- quale sia l'Attività Sottostante, e se egli abbia l'aspettativa che durante la vita del Certificate di tipo Long tale Attività Sottostante faccia registrare un andamento positivo, ovvero, nel caso del Certificate di tipo Short, se egli abbia l'aspettativa che l'Attività Sottostante faccia registrare un andamento negativo;
- la Data di Scadenza del Certificate;
- il Livello di Protezione;
- il Fattore di Partecipazione;
- l'eventuale presenza, nelle singole di Certificates, di un "Cap" che possa limitare entro un valore massimo l'ammontare dell'Importo di Liquidazione cui il Portatore dei Certificates ha diritto.

Qualora intenda porre a confronto il profilo di rischio/rendimento di un investimento negli Equity Protection Certificates di tipo Long e di tipo Short con quello della corrispondente strategia d'investimento realizzata direttamente sull'Attività Sottostante, l'investitore dovrà tenere conto dei seguenti elementi: i) se il Fattore di Partecipazione è inferiore al 100%, investendo negli Equity Protection Certificates l'investitore rinuncia ad una parte

dell'apprezzamento (in caso di Equity Protection Certificates di tipo Long) o del deprezzamento (in caso di Equity Protection Certificates di tipo Short) di cui beneficerebbe nel caso di utilizzo della corrispondente strategia d'investimento sull'Attività Sottostante; ii) d'altro canto, in caso di deprezzamento dell'Attività Sottostante (nell'ipotesi di Equity Protection Certificates di tipo Long), o di apprezzamento dell'Attività Sottostante (nell'ipotesi di Equity Protection Certificates di tipo Short), l'investimento negli Equity Protection Certificates, grazie al Livello di Protezione, consente all'investitore di limitare le proprie perdite, che viceversa sono illimitate nel caso di una strategia d'investimento realizzata direttamente sull'Attività Sottostante; iii) prendere in considerazione il prezzo di acquisto dell'Attività Sottostante, nel caso in cui si intenda investire in un Equity Protection Certificate di tipo Long, ovvero il prezzo di vendita dell'Attività Sottostante, nel caso in cui si intenda investire in un Equity Protection Certificate di tipo Short; iv) qualora le singole Serie di Certificates siano caratterizzate dalla presenza del Cap, prendere infine in considerazione il valore che definisce tale Cap. Il Cap, infatti, pone un limite ai possibili guadagni che possono derivare dall'investimento nei Certificates, che viceversa sono potenzialmente illimitati nel caso di una strategia d'investimento realizzata direttamente sull'Attività Sottostante.

Si sottolinea che l'Emittente non è soggetto a vincoli con riguardo alla fissazione di alcuno dei parametri sopra indicati, che potranno assumere pertanto qualunque valore (nel rispetto delle caratteristiche degli strumenti come rappresentate nel presente Prospetto di Base). Con riferimento alle singole emissioni di Certificates tali parametri saranno di volta in volta indicati nelle Condizioni Definitive.

Valuta di Denominazione dei Certificates e Rischio di Cambio

L'investimento negli Equity Protection Certificates, per i quali la Valuta di Denominazione dell'Attività Sottostante sia diversa dall'euro, sono soggetti ad un rischio di cambio.

Relativamente a tali Equity Protection Certificates il risultato dell'investimento è infatti influenzato dall'andamento del tasso di cambio tra l'euro e la Valuta di Denominazione dell'Attività Sottostante. Ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione, verrà utilizzato il Cambio di Riferimento come definito nel Capitolo 8 della parte 2, Sezione V del Prospetto di Base.

Considerando le due tipologie di Equity Protection Certificates – Plain Vanilla e Quanto Euro - che possono essere emessi in base al presente Prospetto di Base, può affermarsi che: l'investimento nei Certificates Quanto Euro non è soggetto ad alcun rischio di cambio; relativamente ai Certificates Plain Vanilla su un'Attività Sottostante la cui Valuta di Denominazione sia differente dall'euro, tale investimento è invece esposto al rischio dell'andamento negativo del tasso di cambio tra l'euro e tale Valuta di Denominazione.

In particolare, investendo in un Certificate Plain Vanilla su un'Attività Sottostante la cui Valuta di Denominazione sia differente dall'euro, va considerato che le caratteristiche

contrattuali del Certificate, tra cui il Livello di Protezione ed il Cap (qualora presente), sono espresse nella Valuta di Denominazione dell'Attività Sottostante; conseguentemente, al fine di valutare correttamente tali variabili rispetto al prezzo di acquisto dei Certificates, che è espresso in euro, è opportuno che l'investitore consideri altresì il livello di tali variabili espresse in euro, dividendo in particolare sia il valore del Livello di Protezione che quello del Cap per il Cambio di Riferimento.

L'esposizione al rischio di cambio derivante dall'investimento in un Certificate Plain Vanilla su un'Attività Sottostante la cui Valuta di Denominazione sia differente dall'euro è particolarmente significativa qualora, a scadenza, l'Importo di Liquidazione sia coincidente con il Livello di Protezione ovvero con il Cap. Poichè a scadenza, infatti, l'Importo di Liquidazione deve essere diviso per il Cambio di Riferimento, ne consegue che qualora, tra la Data di Valutazione e la Data di Emissione, l'euro si sia deprezzato rispetto alla Valuta di Denominazione dell'Attività Sottostante, l'Importo di Liquidazione calcolato a scadenza risentirà di tale deprezzamento e, conseguentemente, il valore del Livello di Protezione o, a seconda dei casi, il valore del Cap, risulterà essere inferiore al corrispondente valore in euro calcolato in Data di Emissione.

Si fa notare che l'andamento del tasso di cambio tra l'euro e la Valuta di Denominazione dell'Attività Sottostante incide in maniera diretta sul valore del Certificate per tutta la sua durata. Un deprezzamento dell'euro rispetto alla Valuta di Denominazione dell'Attività Sottostante determina infatti, a parità di altre condizioni, una riduzione nel valore del Certificate.

Rischio Liquidità

I Certificates possono presentare problemi di liquidità, tali da rendere difficoltoso o non conveniente per l'investitore rivenderli sul mercato.

Peraltro si precisa che, limitatamente ai Certificates che saranno ammessi a quotazione, l'Emittente, in qualità di *market maker*, assume l'impegno di esporre su SeDeX in via continuativa prezzi di acquisto (c.d. "quotazione denaro") e di vendita (c.d. "quotazione lettera"), che in ogni caso verranno ripristinati entro 5 minuti dal momento della loro eventuale applicazione. Tale impegno è assunto per un quantitativo di Certificates almeno pari al numero minimo di lotti minimi di negoziazione che verrà di volta in volta stabilito dalla Borsa Italiana nonché sulla base degli altri termini e condizioni stabiliti nelle "Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.".

Nel caso di Certificates che siano oggetto di offerta in sottoscrizione non seguita da quotazione, l'Emittente, al fine di favorirne la liquidità, assume l'impegno di inserire i Certificates su un sistema di scambi organizzati o su una struttura di negoziazione equivalente. Inoltre l'Emittente, a fronte di relative richieste di vendita provenienti dagli investitori - per il tramite dei loro intermediari - assume l'impegno di formulare prezzi di acquisto dei Certificates, nonché, in caso di accettazione di tali prezzi, a concludere la relativa operazione di riacquisto. Tali prezzi di acquisto saranno formulati dall'Emittente

utilizzando il modello di pricing cui si fa cenno nel successivo paragrafo 3, e sulla base delle condizioni di mercato delle variabili che alimentano tale modello di pricing, esistenti al momento della formulazione di tali prezzi. Tra queste variabili c'è il valore corrente dell'Attività Sottostante: in caso di Azioni, Indici Azionari ed ETF sono disponibili, durante la relativa giornata di negoziazione, prezzi o valori (nel caso degli Indici) in continua e, alla chiusura delle negoziazioni, i relativi prezzi o valori (nel caso degli Indici) di chiusura. Relativamente agli OICR, è disponibile una valorizzazione ufficiale giornaliera rappresentata dal cosiddetto NAV (o valore netto della quota) che viene calcolato e pubblicato dal soggetto di ciò responsabile (generalmente rappresentato dalla Banca Depositaria oppure dal Fund Administrator). L'Emittente si assume pertanto l'onere di controparte.

Rischio di Prezzo

Relativamente ai Certificates oggetto di offerta al pubblico, nell'ipotesi in cui il Prezzo di Offerta sia comprensivo della remunerazione o di altri incentivi riconosciuti ai Collocatori, qualora l'investitore intenda procedere alla vendita dei Certificates ad Abaxbank nel periodo immediatamente successivo alla Data di Emissione è particolarmente elevato il rischio che il prezzo realizzato dall'investitore a seguito della vendita dei Certificates sia, anche significativamente, inferiore al prezzo pagato per la sua sottoscrizione. L'investimento nei Certificates è dunque altamente sconsigliato agli investitori che intendessero (o avessero necessità) di liquidare il proprio investimento decorsi pochi mesi dalla Data di Emissione.

Rischio di costi relativi a commissioni, spese, interessi e dividendi

In caso di offerta al pubblico dei Certificates, non è generalmente prevista da parte dell'Emittente l'applicazione di commissioni di sottoscrizione e/o di esercizio. Il Prezzo di Offerta potrebbe comprendere una commissione di collocamento o altri incentivi riconosciuti ai collocatori. Di tali eventuali commissioni o incentivi, espressi come percentuale del Prezzo di Offerta, sarà data informativa nelle Condizioni Definitive di Offerta. In relazione alla sottoscrizione, acquisto o vendita dei Certificates potrebbero essere applicati costi o commissioni da parte degli intermediari a ciò incaricati. Si consiglia pertanto agli investitori di informarsi sugli eventuali costi aggiuntivi che potrebbero essere sostenuti in relazione alla sottoscrizione, all'acquisto o alla vendita dei Certificates.

Relativamente ai Certificates che abbiano quale Attività Sottostante un OICR, va altresì tenuto in considerazione il fatto che gli OICR sono assoggettati a commissioni di gestione e che, quindi, il valore della quota (net asset value o NAV) che ne misura l'andamento giornaliero è calcolato al netto del rateo giornaliero della commissione di gestione annua. In conseguenza di ciò la performance degli OICR rappresenta l'andamento effettivo degli asset che compongono il portafoglio dell'OICR, diminuito della commissione di gestione.

Tale profilo deve quindi essere considerato allorché si valuta la performance attesa di un OICR e quindi la performance di un Certificates che ha tale OICR quale Attività Sottostante.

I Certificates sono strumenti finanziari derivati che non danno diritto a percepire interessi o dividendi. Eventuali perdite di valore dei Certificates non possono pertanto essere compensate con altri profitti derivanti da interessi o dividendi maturati.

Eventi rilevanti relativi alle Attività Sottostanti

Al verificarsi di Eventi Rilevanti (come definiti nel Capitolo 8.2 del Prospetto di Base) quando abbiano ad oggetto le Azioni, gli Indici Azionari, gli OICR ovvero gli ETF, quali strumenti finanziari che costituiscono l'Attività Sottostante i Certificates, l'Emittente è tenuto a rettificare le caratteristiche contrattuali di tali Certificates al fine di fare in modo che il valore economico del Certificate a seguito della rettifica rimanga per quanto possibile equivalente a quello che il Certificate aveva prima del verificarsi dell'Evento Rilevante. Al verificarsi di Eventi Rilevanti i cui effetti non possano essere neutralizzati mediante appropriate rettifiche dei Certificates, l'Emittente procederà al pagamento del valore di mercato dei Certificates così come determinato, con la dovuta diligenza dall'Agente per il Calcolo, avvalendosi del relativo modello di pricing (si veda al riguardo il successivo 3) tenendo conto principalmente dei prezzi fatti registrare, a seconda dei casi, dall'Azione, dall'Indice Azionario, dall'OICR ovvero dall'ETF nei cinque giorni precedenti la data di efficacia dell'evento, liberandosi in tal modo dagli obblighi contrattuali dagli stessi derivanti.

Sconvolgimento di Mercato

Nel caso in cui nel Giorno di Valutazione, con riferimento ad un'Attività Sottostante, si verifichi un evento di Sconvolgimento del Mercato (come definito nel Capitolo 8.2 del Prospetto di Base), tale Data di Rilevazione si intende posticipata al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato. Nel caso in cui, nel quinto Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originario, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Importo di Liquidazione sarà determinato sulla base del valore di mercato dell'Attività Sottostante interessata dall'evento di sconvolgimento di mercato, determinato dall'Agente per il Calcolo sulla base dei prezzi e/o dei valori registrati per tale Attività nei cinque giorni precedenti al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento ha avuto sul prezzo e/o sul valore della medesima Attività.

Rischio fiscale

Si segnala l'esistenza di un rischio fiscale dato dal fatto che le interpretazioni esistenti circa il regime fiscale applicabile ai Certificates non sono univoche. L'interpretazione prevalente è quella per cui i proventi dei Certificates rientrerebbero nella categoria dei "redditi diversi", di cui al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, e sarebbero assoggettati ad una imposta sostitutiva del 12,5%. Tuttavia, poiché la disciplina dei "redditi diversi" non fa espresso riferimento agli strumenti finanziari di tipo *Certificates*, che sono invece ricondotti all'ambito di applicazione dei "redditi diversi" per via interpretativa, non si può del tutto escludere il rischio che l'Amministrazione Finanziaria consideri non corretta tale interpretazione. In tale ipotesi, il regime fiscale effettivo potrebbe risultare diverso di quello previsto per i "redditi diversi". Si precisa che in base al regime fiscale dei redditi diversi, l'effettuazione delle ritenute non è a carico dell'Emittente. Infine l'Importo di Liquidazione dovuto ai portatori potrà essere gravato da oneri fiscali diversi (ed eventualmente meno favorevoli per l'investitore) da quelli vigenti al momento della pubblicazione del presente Prospetto di Base e delle successive Condizioni Definitive.

Rischio conflitto di interessi

Con riferimento all'investimento nei Certificates si evidenziano le seguenti situazioni strutturali di conflitto di interesse in cui si trova Abaxbank in conseguenza del contestuale svolgimento dei seguenti differenti ruoli: Emittente, Offerente, Responsabile del Collocamento, Market Maker (relativamente ai Certificates oggetto di ammissione a quotazione), e soggetto incaricato di formulare per essi prezzi di riacquisto (relativamente ai Certificates oggetto di sola offerta).

Abaxbank si trova in una situazione di conflitto di interessi in quanto soggetto che svolge contestualmente l'attività di Offerente, interessato alla sottoscrizione dei Certificates, e di Responsabile del Collocamento, tenuto a verificare la regolarità delle operazioni di collocamento effettuate dai Collocatori.

Inoltre, in qualità di Emittente ed Agente per il Calcolo, Abaxbank si potrebbe trovare in una situazione di conflitto di interessi nei confronti dei Portatori qualora, in conseguenza del verificarsi di uno Sconvolgimento di Mercato o di un Evento Rilevante relativo all'Attività Sottostante, Abaxbank debba procedere alle necessarie determinazioni o alle rettifiche previste ai sensi di quanto indicato nel Capitolo 8.2 del Prospetto di Base. Tali attività, infatti, incidono direttamente (nel caso di Sconvolgimento di Mercato) oppure indirettamente (nel caso di Evento Rilevante) sull'ammontare dell'Importo di Liquidazione rispetto al quale Abaxbank ha strutturalmente un interesse in conflitto con i Portatori dei Certificates.

Per quanto riguarda il ruolo di Abaxbank quale Market Maker (relativamente ai Certificates oggetto di ammissione a quotazione) ovvero soggetto gestore di struttura di negoziazione sulla quale verranno negoziati i Certificates ed incaricato di formulare per essi prezzi di riacquisto (relativamente ai Certificates oggetto di sola offerta), la situazione

di conflitto è connaturata all'attività medesima, dal momento che quanto più, a parità di condizioni, i prezzi formulati sono favorevoli all'investitore tanto più sono sfavorevoli per Abaxbank.

Assenza di informazioni successive

L'Emittente non assume l'impegno a rendere disponibili, durante la vita dei Certificates, informazioni relative all'andamento delle attività sottostanti. L'investitore che intendesse avere accesso a tali informazioni dovrà pertanto avvalersi dei canali informativi attraverso i quali tali informazioni sono disponibili al pubblico (si rinvia, a tale riguardo, al paragrafo 4.2.2 della Parte 2 del presente Prospetto di Base).

Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata

Con riferimento a ciscuna Emissione effettuata in base al presente Prospetto di Base, l'Emittente può riservarsi la facoltà, purchè di ciò sia data informazione nelle Condizioni Definitive, di non dare corso all'Offerta nel caso in cui, alla chiusura del periodo di collocamento, l'importo complessivo delle adesioni non abbia raggiunto il controvalore minimo che sarà di volta in volta altresì specificato nelle Condizioni Definitive. Nel caso in cui decida di avvalersi di tale facoltà, l'Emittente, alla chiusura del periodo di collocamento, ne darà la relativa comunicazione al pubblico attraverso il proprio sito internet all'indirizzo <http://www.abaxbank.com>. Tale comunicazione sarà contestualmente trasmessa alla Consob. In tale ipotesi, al più presto, e comunque entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla pubblicazione di tale comunicazione, i Soggetti Incaricati dovranno restituire agli investitori aderenti all'Offerta gli importi che fossero stati da questi già eventualmente versati.

Scomposizione in opzioni dei Certificates

Gli Equity Protection Certificates sono strumenti finanziari derivati di tipo strutturato interamente riconducibile alla cosiddetta componente derivativa.

Nel caso di acquisto di un Equity Protection Certificate di tipo Long, tale componente derivativa equivale, dal punto di vista dell'investitore, ad effettuare le seguenti operazioni:

1. Acquisto di un'opzione Call con strike price uguale a zero e scadenza pari alla Data di Scadenza;
2. Acquisto di un'opzione Put con strike price uguale al Livello di Protezione e scadenza pari alla Data di Scadenza; e
- 3.a. Qualora il Fattore di Partecipazione è inferiore al 100%, vendita di un'opzione Call per una quantità pari a $(1 - \text{Fattore di Partecipazione})$, con strike price uguale al Livello di Protezione e scadenza pari alla Data di Scadenza;
- 3.b. Qualora il Fattore di Partecipazione è superiore al 100%, acquisto di un'opzione Call per una quantità pari a $(\text{Fattore di Partecipazione} - 1)$, con strike price uguale al Livello di Protezione e scadenza pari alla Data di Scadenza;
4. Vendita di un'opzione Call con strike price pari a $\text{Livello di Protezione} + \left[\frac{\text{Cap} - \text{Livello di Protezione}}{\text{Fattore di Partecipazione}} \right]$, per una quantità pari al Fattore di Partecipazione, e scadenza pari alla Data di Scadenza.

Nel caso di acquisto di un Equity Protection Certificate di tipo Short, tale componente derivativa equivale, dal punto di vista dell'investitore, ad effettuare le seguenti operazioni:

1. Acquisto di un'opzione Put per una quantità pari al Fattore di Partecipazione con strike price uguale a $2 * \text{Livello Strike} - \text{Livello di Protezione} + \frac{\text{Livello di Protezione}}{\text{Fattore di Partecipazione}}$ e scadenza pari alla Data di Scadenza;
2. Acquisto di un'opzione Call per una quantità pari al Fattore di Partecipazione con strike price uguale a $2 * \text{Livello Strike} - \text{Livello di Protezione}$ e scadenza pari alla Data di Scadenza;
3. Vendita di un'opzione Put per una quantità pari al Fattore di Partecipazione, con strike price uguale a $2 * \text{Livello Strike} - \text{Livello di Protezione} + \frac{\text{Livello di Protezione}}{\text{Fattore di Partecipazione}} - \frac{\text{Cap}}{\text{Fattore di Partecipazione}}$ e scadenza pari alla Data di Scadenza;

4. Vendita di un'opzione Call per una quantità pari al Fattore di Partecipazione con strike price uguale a $2 * \text{Livello Strike} - \text{Livello di Protezione} + \frac{\text{Livello di Protezione}}{\text{Fattore di Partecipazione}}$ e scadenza pari alla Data di Scadenza.

Le opzioni che compongono la struttura degli Equity Protection Certificates per i quali viene neutralizzato il rischio di cambio, sono di tipo “quanto”.

In particolare, per quanto riguarda i Certificates Quanto Euro, per i quali cioè la Valuta di Denominazione dell'Attività Sottostante è diversa dall'euro, le opzioni che compongono i Certificates, di cui alla precedente descrizione, si intendono di tipo Quanto Euro.

Criteri di determinazione del prezzo dei Certificates

Il valore teorico dei Certificates viene determinato utilizzando un modello di calcolo basato sulla formula di Black & Scholes.

I parametri del modello sono determinati da diversi fattori e variabili di mercato relativi all'Attività Sottostante, tra cui:

- il valore corrente dell'Attività Sottostante;
- la volatilità attesa dell'Attività Sottostante¹;
- i dividendi attesi sull'Attività Sottostante(fatta eccezione per l'Indice DAX® (performance index) che viene di volta in volta rettificato per lo stacco dei dividendi relativi alle azioni che lo compongono)²;

¹ La volatilità è una misura del rischio che l'investimento in attività finanziarie comporta per l'investitore. Essa rappresenta il grado di variazione dei prezzi di un'attività finanziaria in un determinato periodo di tempo e, più in particolare, esprime l'ampiezza di tali variazioni. Il modello di pricing utilizza quale parametro la volatilità cosiddetta “attesa” dell'Attività Sottostante. La volatilità attesa rappresenta la stima, effettuata dall'utilizzatore del modello di pricing, di quale sarà la futura volatilità effettiva dell'Attività Sottostante relativamente al medesimo orizzonte temporale. La volatilità attesa è determinata tenendo tra l'altro conto della volatilità cosiddetta “storica”, che altro non è che la volatilità effettiva registrata dall'Attività Sottostante in passato calcolata utilizzando i prezzi registrati per l'Attività Sottostante in un predeterminato periodo antecedente la data di valutazione.

² Si precisa che nella determinazione del prezzo delle opzioni e di altri strumenti finanziari derivati complessi (quali i Certificates) è necessario considerare la stima dei dividendi che ci si attende la società (o le società, se trattasi di indice azionario) distribuirà nel corso della vita del prodotto, poiché tali strumenti finanziari non vengono rettificati per la distribuzione di dividendi ordinari (diversamente da quanto previsto per Eventi Rilevanti, quali operazioni di aumento di capitale o anche distribuzione di dividendi straordinari). Si sottolinea che la stima dei dividendi attesi deve essere considerata quale costo-opportunità in capo ai Portatori di rinunciare agli eventuali dividendi che, qualora si investisse direttamente sull'Attività Sottostante in luogo dei Certificates, ci si attende la società (o le società, se trattasi di indice azionario) distribuirebbe nel corso della vita del prodotto. Nel caso dell'Indice DAX® non è invece necessario tenere conto della stima dei dividendi attesi, dal momento che la metodologia di calcolo di tale Indice prevede che esso venga di volta in volta rettificato per tenere conto della distribuzione dei dividendi da parte delle società che lo compongono. Si fa notare, inoltre, che il giorno in cui avviene il pagamento dei dividendi da parte di una società, il valore del titolo azionario, a parità di altre condizioni, subisce un deprezzamento in misura pari all'ammontare lordo del dividendo per azione. Conseguentemente, qualora tale titolo azionario costituisca un componente di un Indice Azionario, il valore di tale Indice Azionario risente, a parità di altre condizioni, del deprezzamento subito dal titolo azionario, nella misura determinata dal peso che tale componente ha all'interno dell'indice medesimo (in ogni caso inferiore al 100%). A tal riguardo si precisa che relativamente ai Certificates che verranno emessi sulla base del presente Prospetto di Base, che

- i tassi di interesse;
- il tasso di cambio (se rilevante);
- la vita residua del Certificate.

Ogni variazione di ciascuno di questi fattori avrà dunque un impatto positivo o negativo sul valore teorico del Certificate. Premesso che il modello di calcolo è costituito da formule matematiche estremamente complesse e di non immediata percezione, nel corso della vita del Certificate la dipendenza del suo valore teorico da uno dei fattori sopra richiamati può incrementarsi o attenuarsi o in certi casi persino cambiare di segno. Ad oggi è tuttavia possibile identificare alcuni effetti raccolti nella seguente tabella:

Effetto di un aumento (↑) nel livello delle variabili sul valore teorico dell'Equity Protection Certificate

	Valore dell'Equity Protection Certificate di tipo Long	Valore dell'Equity Protection Certificate di tipo Short
Valore dell'Attività Sottostante	↑	↓
Volatilità dell'Attività Sottostante	↑	↑
Vita residua⁽¹⁾	↑	-
Dividendi attesi	↓	↑
Tassi di interesse	↑	↓

(1) Si precisa che la relazione tra il valore dell'Equity Protection Certificate di tipo Short e la sua vita residua non è univoca, e può assumere valori positivi o negativi a seconda dei valori dell'attività sottostante.

Si fa osservare che, tra quelle sopra indicate, il prezzo corrente dell'Attività Sottostante, la sua volatilità implicita e la vita residua dell'Equity Protection Certificate sono le variabili la cui incidenza sul prezzo dell'Equity Protection Certificate è maggiore.

Esemplificazione del valore teorico dei Certificates

L'esempio di seguito riportato, mostra l'impatto sul suo valore prodotto da variazioni, rispettivamente, del valore dell'Attività Sottostante, della volatilità dell'Attività

abbiano quale Attività Sottostante un'Azione oppure un Indice Azionario, sarà cura dell'Emittente fissare le caratteristiche contrattuali di tali Certificates in maniera tale che la distribuzione di dividendi da parte della società la cui Azione costituisce l'Attività Sottostante, o da parte delle società le cui azioni sono componenti di un Indice Azionario che costituisce l'Attività Sottostante, non influisca, per quanto possibile, sulla determinazione delle caratteristiche contrattuali di tali Certificates.

Sottostante, del tempo intercorrente fino alla Data di Scadenza e del tasso di cambio (se rilevante), assumendo di mantenere, di volta in volta, costanti tutte le altre variabili. Si sottolinea che le caratteristiche degli Equity Protection Certificates utilizzati nelle esemplificazioni **hanno un valore puramente indicativo** e non fanno in alcun modo riferimento a Equity Protection Certificates che saranno effettivamente emessi. Si precisa che in tutti i casi che seguono, il prezzo dei Certificates è calcolato tenendo conto dell'impatto dei dividendi attesi.

Esemplificazione relativa ad un Equity Protection Certificate di tipo Long (Plain Vanilla):

Si consideri l'Equity Protection Certificate sull'Indice DJ Eurostoxx Banks, con Data di Scadenza 21 Aprile 2011, Fattore di Partecipazione pari a 76%, Livello di Protezione pari a 323,10 (che corrisponde al 90% del valore corrente dell'Attività Sottostante), e l'euro quale Valuta di Denominazione dell'Attività Sottostante.

In data 21 aprile si determina il valore di tale Equity Protection Certificate, avendo attribuito alle variabili introdotte nel modello di calcolo, i valori seguenti:

Volatilità	32,15%
Valore Indice	359
Tempo a scadenza	1095 giorni
Tasso <i>free-risk</i>	4,31% (euro)
Multiplo	0,1

Il valore dell'Equity Protection Certificate così calcolato è pari ad EUR 35,90

Esempio A: descrive l'impatto sul prezzo dell'Equity Protection Certificate prodotto da variazioni del prezzo dell'Attività Sottostante, assumendo che la volatilità, il tempo a scadenza e il tasso di cambio rimangono invariati.

<u>Valore Indice DJ Eurostoxx Banks</u>	<u>Prezzo dell'Equity Protection Certificate (in Euro)</u>
+1%	36,09
-1%	35,72

Esempio B: descrive l'impatto sul prezzo dell'Equity Protection Certificate prodotto da variazioni della volatilità dell'Attività Sottostante, assumendo che il prezzo dell'Attività Sottostante, il tempo a scadenza e il tasso di cambio rimangono invariati.

<u>Volatilità (in percentuale)</u>	<u>Prezzo dell'Equity Protection Certificate (in Euro)</u>
+1%	36,04

-1%	35,75
-----	-------

Esempio C: descrive l'impatto sul prezzo dell'Equity Protection Certificate prodotto da variazioni nel tempo alla scadenza, assumendo che il prezzo dell'Attività Sottostante, la sua volatilità e il tasso di cambio rimangono invariati.

Tempo alla scadenza (in giorni)	Prezzo dell'Equity Protection Certificate (in Euro)
915	35,95

Formula ed esemplificazioni delle convenienze

A seguito dell'esercizio di ciascun Lotto Minimo di Esercizio (che avviene in modo automatico alla Data di Scadenza), il Portatore degli Equity Protection Certificates ha diritto a ricevere - entro il quinto Giorno Lavorativo successivo alla Data di Scadenza - l'Importo di Liquidazione, che viene determinato come segue.

Lotto Minimo di Esercizio * Multiplo * Min[Livello di Protezione + Fattore di Partecipazione * Max(0; Prezzo di Liquidazione Finale - Livello di Protezione; Cap(se applicabile)]

Al fine di esemplificare la modalità di calcolo dell'Importo di Liquidazione si consideri di seguito un Equity Protection Certificate di tipo Long avente le medesime caratteristiche della Serie oggetto delle presenti Condizioni Definitive, descritta nel paragrafo "Esemplificazione del valore teorico dei Certificates" e qui di seguito elencata.

Equity Protection Certificate Plain Vanilla di tipo Long

Livello di Protezione:	323,10
Fattore di Partecipazione:	76%
Multiplo:	0,1
Lotto Minimo di esercizio:	1
Prezzo di Liquidazione Finale:	421
Importo di Liquidazione:	
Lotto Minimo di Esercizio * Multiplo * [Livello di Protezione + Fattore di Partecipazione * Max(0; Prezzo di Liquidazione Finale - Livello di Protezione)]	
1 * 0,1 * [323,10 + 76% * Max(0; 421 - 323,10)] = 39,75 euro	

Considerato che, in base a quanto sopra riportato, il prezzo di acquisto di tale Equity Protection Certificates sarebbe stato pari a euro 35,90, l'investitore avrebbe realizzato un rendimento pari a circa il 10,72% (e cioè dato dall'utile realizzato di 3,85 – che si ricava dalla differenza tra 39,75 e 35,90 – diviso l'investimento iniziale di 35,90).

Il rendimento lordo, su base annua, risultante dall'investimento nel Certificate è in tale caso pari al 3,45 e, al netto della fiscalità, è pari al 3,02. (Per quanto concerne i rischi relativi al regime fiscale applicabile ai Certificates, si rimanda al precedente fattore di rischio denominato “Rischio Fiscale”).

Si sottolinea che quanto sopra ha un valore puramente esemplificativo e che in nessun caso, relativamente agli Equity Protection Certificates, è possibile determinare un rendimento certo e determinato o determinabile.

Punto di pareggio

Con riferimento all'acquisto di un Equity Protection Certificate, il **punto di pareggio** si realizza in corrispondenza di quel valore del Prezzo di Liquidazione Finale tale che l'Importo di Liquidazione, calcolato con le modalità sopra descritte, sia pari al Premio pagato per l'acquisto di quell'Equity Protection Certificate.

In particolare, considerando un Equity Protection Certificate di tipo Long e di tipo “Plain Vanilla”, per il quale la Valuta di Denominazione dell'Attività Sottostante sia l'euro, il punto di pareggio si realizza in corrispondenza di quel valore del Prezzo di Liquidazione Finale tale che la seguente uguaglianza risulta soddisfatta:

$$\text{Prezzo di Liquidazione Finale} = \{[(\text{Premio}/\text{Multiplo}) - \text{LP}]/\text{FP}\} + \text{LP}$$

dove:

LP indica il Livello di Protezione; e

FP indica il Fattore di Partecipazione

Riprendendo l'esempio descritto nella tabella di cui sopra, assumendo che il premio pagato per l'acquisto dell'Equity Protection Certificate sia stato pari a Euro 35,90, il punto di pareggio si realizza in corrispondenza di un Prezzo di Liquidazione Finale pari ad euro 370,34, ovvero tale che:

$$370,34 = \{[(35,90/0,1 - 323,10)] / 76\% \} + 323,10$$

Naturalmente, se 370,34 è quel livello del Prezzo di Liquidazione Finale che realizza il punto di pareggio, ne consegue che se il Prezzo di Liquidazione Finale è inferiore a 370,34 il Portatore dell'Equity Protection Certificate realizza una perdita, mentre se il Prezzo di Liquidazione Finale è superiore a 370,34 il Portatore dell'Equity Protection Certificate realizza un utile.

B) INFORMAZIONI SULLA QUOTAZIONE DEGLI ABAXBANK EQUITY PROTECTION CERTIFICATES

La Borsa Italiana ha deliberato l'ammissione alla quotazione per gli Abaxbank Equity Protection Certificates con provvedimento n. 5947 del 3 luglio 2008.

L'emissione si compone di un totale di una Serie di Equity Protection Certificates.

Per tale Serie sono stati emessi certificates per un quantitativo indicato nella colonna "Quantità" della Tabella 1 allegata.

Per tale Serie il lotto minimo di esercizio è indicato nella colonna "lotto esercizio" della Tabella 1 allegata.

Per tale Serie il lotto minimo di negoziazione fissato dalla Borsa Italiana, è indicato nella colonna "lotti minimi di negoziazione" della Tabella 1 allegata.

La data di inizio delle negoziazioni verrà stabilita dalla Borsa Italiana S.p.A., che provvederà ad informarne il pubblico mediante proprio avviso trasmesso a due agenzie di stampa.

L'Emittente, in qualità di *Market Marker*, ai sensi dell'articolo 2.2.22 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., si impegna a esporre in via continuativa su tutte le serie quotate prezzi denaro e prezzi lettera per un quantitativo almeno pari al numero minimo di lotti minimi di negoziazione come determinati dalla Borsa Italiana S.p.A. e indicato nella colonna "n. lotti minimi di negoziazione per obblighi quotazione" della Tabella 1 allegata.

C) AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALL'EMISSIONE

L'emissione degli "Abaxbank Equity Protection Certificates Plain Vanilla di tipo Long sull'indice DJ Eurostoxx Banks – 2008/2011" è stata autorizzata dal Responsabile della Financial Markets Division in forza della Delibera del Comitato Esecutivo del 6 luglio 2004.

D) CARATTERISTICHE DEGLI "ABAXBANK EQUITY PROTECTION CERTIFICATES PLAIN VANILLA DI TIPO LONG SULL'INDICE DJ EUROSTOXX BANKS"

Le presenti Condizioni Definitive disciplinano l'ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico dei Securitised Derivatives (il "**Mercato SeDeX**") di una serie di certificates emessi da Abaxbank S.p.A. (l"**Emittente**") e denominati "Abaxbank Equity Protection Certificates Plain Vanilla di tipo Long sull'Indice DJ Eurostoxx Banks – 2008/2011" (gli "**Equity Protection Certificates**" e, singolarmente, un "**Equity Protection Certificate**").

Non è prevista l'applicazione di commissioni da parte dell'Emittente.

Il quantitativo globale degli Equity Protection Certificates oggetto di ammissione a quotazione ai sensi del presente Avviso è pari a 140.000 Certificates.

D.1) ATTIVITÀ SOTTOSTANTE

Il Certificate ha ad oggetto la seguente Attività Sottostante:

Indice Azionario		
Indice Azionario	Codice ISIN (se applicabile)	Borsa Valori di Riferimento (o Index Sponsor)
DJ Eurostoxx Banks		STOXX Limited

Eventuale Indice Azionario: Nel caso in cui l'Attività Sottostante i Certificates sia costituita da un Indice Azionario, si riporta di seguito l'indicazione della fonte (siti internet, etc.) da cui può essere ricavata la metodologia di calcolo e di gestione di tale Indice Azionario:

http://www.stoxx.com/download/indices/indexguides/djstoxx_indexguide.pdf

<http://www.stoxx.com/indices/components.html?symbol=BBAE>

Tabella – Codici Reuters e Bloomberg dell'Attività Sottostante

Attività Sottostante	Codice Reuters	Codice Bloomberg
DJ Eurostoxx Banks	.SX7E	SX7E Index

E) PREZZI INDICATIVI DEGLI ABAXBANK EQUITY PROTECTION CERTIFICATES SU AZIONI E INDICI AZIONARI DI TIPO LONG E DI TIPO SHORT

Il prezzo degli Equity Protection Certificates (o “premio”) rappresenta l’importo in Euro necessario per l’acquisto di un singolo Equity Protection Certificate.

Il prezzo degli Equity Protection Certificates varierà di volta in volta, in funzione dei prezzi correnti di mercato della relativa Attività Sottostante e di altri fattori quali la volatilità dell’Attività Sottostante, la stima dei dividendi attesi, l’andamento dei tassi di interesse e la vita residua degli Equity Protection Certificates. Un’informativa continua sull’andamento dei prezzi degli Equity Protection Certificates sarà diffusa tramite Reuters (pagina ABAX01), Bloomberg (pagina ABAX).

A titolo puramente esemplificativo, la Tabella 1 contiene i prezzi indicativi degli Equity Protection Certificates, determinati alla data del 21 maggio 2008 assumendo che il prezzo

e la volatilità dell'Attività Sottostante, i dividendi attesi e i tassi di interesse abbiano i valori indicati in tabella.

F) REPERIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI E ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE

Un'informativa continua sull'andamento del prezzo di mercato dell'Attività Sottostante gli Equity Protection Certificates, sarà reperibile, in linea generale, sui maggiori quotidiani economici nazionali ed internazionali, oltre che attraverso postazioni Reuters e Bloomberg ai codici riportati nel precedente paragrafo.

Il legale rappresentante

Abaxbank S.p.A.

Tabella 1

Tabella 1 (continua)

8 - REGOLAMENTO DEGLI ABAXBANK EQUITY PROTECTION CERTIFICATES SU AZIONI, INDICI AZIONARI, OICR ED ETF (LONG E SHORT) DI TIPO PLAIN VANILLA E QUANTO EURO

8.1 INTRODUZIONE

- Il presente regolamento (il **"Regolamento"**) è parte integrante del Prospetto di Base che disciplina gli "Abaxbank Equity Protection Certificates su Azioni, Indici Azionari, OICR ed ETF di tipo Long e di tipo Short" (gli **"Equity Protection Certificates"** e ciascuno un **"Equity Protection Certificate"**, o anche i **"Certificates"** e ciascuno un **"Certificate"**) emessi da Abaxbank S.p.A. ("Abaxbank" o l'"**Emittente**"). Gli Equity Protection Certificates sono rappresentativi di una facoltà di esercizio di tipo "europeo" che può essere esercitata esclusivamente alla Data di Scadenza (alla quale data gli Equity Protection Certificates sono considerati automaticamente esercitati). In relazione all'esercizio degli Equity Protection Certificates l'Emittente dovrà corrispondere ai relativi portatori un importo pari all'Importo di Liquidazione, da determinarsi secondo le modalità di seguito descritte. Il presente Regolamento disciplina Equity Protection Certificates che abbiano quale attività sottostante un'azione, un indice azionario, un OICR oppure un ETF (scelti secondo i criteri di seguito descritti). Il presente Regolamento disciplina inoltre gli Equity Protection Certificates che, dal punto di vista della Valuta di Denominazione dell'Attività Sottostante sono classificabili in Plain Vanilla oppure in Quanto Euro.

8.1.2 DEFINIZIONI

- Ai fini del presente Regolamento, i termini sotto elencati, ordinati in ordine alfabetico, hanno il seguente significato:

"Agente per il Calcolo" indica Abaxbank, con sede legale in Corso Monforte, 34 – 20122 Milano;

"Attività Sottostante" indica, con riferimento a ciascuna Serie, la relativa attività sottostante. Con riferimento ai Certificates oggetto di ammissione a quotazione possono costituire l'Attività Sottostante, di volta in volta, un'Azione oppure un Indice Azionario; con riferimento ai Certificates oggetto di offerta al pubblico possono costituire l'Attività Sottostante, di volta in volta, un'Azione, un Indice Azionario, un OICR oppure un ETF;

"Avviso Integrativo" indica, con riferimento agli Equity Protection Certificates oggetto di offerta, il documento che verrà pubblicato al termine del periodo di offerta, attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Emittente, nel quale saranno indicati: il Livello di Protezione, il Premio, il Livello Strike nel caso di Certificates di tipo Short, ed il Cap, qualora applicabile. Copia di tale documento verrà inoltre inviato ai soggetti incaricati del collocamento, affinché venga messo a disposizione dei sottoscrittori;

"Azione" indica, per ciascuna Serie, l'azione riportata come tale nelle Condizioni Definitive. L'Azione è in ogni caso scelta tra le Azioni Americane, le Azioni Asiatiche, le Azioni Area Euro, le Azioni Inglesi e le Azioni Italiane;

"Azioni Americane" indica le azioni che siano quotate su di un mercato regolamentato statunitense. I prezzi di tali azioni si intenderanno espressi nella Valuta di Denominazione dell'Attività Sottostante;

"Azioni Asiatiche" indica le azioni che siano quotate su di un mercato regolamentato giapponese, oppure di Hong Kong. I prezzi di tali azioni si intenderanno espressi nella Valuta di Denominazione dell'Attività Sottostante;

"Azioni Area Euro" indica le azioni che siano quotate su di un mercato di un paese appartenente all'area Euro (esclusa l'Italia). I prezzi di tali azioni saranno, in ogni caso, espressi in euro;

“**Azioni Inglesi**” indica le azioni che siano quotate su di un mercato regolamentato inglese. I prezzi di tali azioni si intenderanno espressi nella Valuta di Denominazione dell’Attività Sottostante;

“**Azioni Italiane**” indica le azioni che siano quotate su di un mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. I prezzi di tali azioni saranno in ogni caso espressi in euro;

“**Borsa Valori di Riferimento**” indica, per ogni Azione ed ETF,, il relativo mercato regolamentato di quotazione. Con riferimento alle singole Serie, la Borsa Valori di Riferimento viene riportata nelle Condizioni Definitive;

“**Cambio di Riferimento**” indica, per ciascuna Serie per cui la Valuta di Denominazione sia diversa dall’Euro, quel tasso, espresso come quantità della Valuta di Denominazione necessaria per acquistare una unità di Euro, che verrà usato nel calcolo dell’Importo di Liquidazione, e che corrisponde al tasso ufficiale di cambio tra la Valuta di Denominazione e l’euro rilevato dalla Banca Centrale Europea nel Giorno di Valutazione e pubblicato alle ore 14:15 (ora dell’Europa centrale, o “**CET**”) circa sulla pagina REUTERS <ECB37>. Nel caso in cui, in un dato Giorno di Valutazione, il Cambio di Riferimento non fosse rilevato dalla Banca Centrale Europea con le modalità di cui sopra, esso sarà determinato dall’Agente per il Calcolo al più presto dopo le 14:15 CET sulla base delle condizioni prevalenti a tale ora e avvalendosi di ogni fonte che il medesimo Agente per il Calcolo riterrà adeguata;

“**Cap**” indica, qualora applicabile, il valore – espresso nella Valuta di Denominazione dell’Attività Sottostante - che definisce l’ammontare massimo dell’Importo di Liquidazione cui il Portatore dei Certificates ha diritto. In caso di richiesta di ammissione a quotazione, il valore del Cap sarà indicato nelle Condizioni Definitive di Quotazione. In caso di offerta, le Condizioni Definitive di Offerta conterranno l’indicazione del metodo di calcolo di tale valore, che sarà indicato in via definitiva nell’Avviso Integrativo;

“**Certificates di tipo Long**” (o anche, “**Equity Protection Certificates di tipo Long**”) indica gli Equity Protection Certificates che prevedono la corresponsione al Portatore di un Importo di Liquidazione calcolato in misura proporzionale all’apprezzamento dell’Attività Sottostante, rispetto ad un prefissato Livello di Protezione. Tali Certificates, dal punto di vista della Valuta di Denominazione dell’Attività Sottostante, possono essere classificati in Certificates Plain Vanilla (i “**Certificates Plain Vanilla di tipo Long**”) e Certificates Quanto Euro (i “**Certificates Quanto Euro di tipo Long**”);

“**Certificates di tipo Short**” (o anche, “**Equity Protection Certificates di tipo Short**”) indica gli Equity Protection Certificates che prevedono la corresponsione al Portatore di un Importo di Liquidazione calcolato in misura proporzionale al deprezzamento dell’Attività Sottostante, rispetto ad un prefissato Livello Strike. Tali Certificates, dal punto di vista della Valuta di Denominazione dell’Attività Sottostante, possono essere classificati in Certificates Plain Vanilla (i “**Certificates Plain Vanilla di tipo Short**”) e Certificates Quanto Euro (i “**Certificates Quanto Euro di tipo Short**”);

“**Certificates Quanto Euro**” indica gli Equity Protection Certificates che abbiano quale Attività Sottostante un’Azione Americana, un’Azione Inglese, un’Azione Asiatica, un OICR Non Area Euro, , un ETF Americano, un ETF Inglese, un Indice Azionario Americano, un Indice Azionario Asiatico e la cui Valuta di Denominazione sia unica e coincidente con l’euro;

“**Certificates Plain Vanilla**” indica le seguenti categorie di Equity Protection Certificates: gli Equity Protection Certificates che abbiano quale Attività Sottostante un’Azione Area Euro, un’Azione Italiana, un OICR Area Euro, un ETF Italiano, un ETF Area Euro o un Indice Azionario Europeo; gli Equity Protection Certificates che abbiano quale Attività Sottostante un’Azione Americana, un OICR Non Area Euro, un ETF Americano o un Indice Azionario Americano e per i quali la Valuta di Denominazione sia unica e coincidente con il dollaro americano; gli Equity Protection Certificates che abbiano quale Attività Sottostante un’Azione Inglese, un ETF Inglese o un OICR Non Area Euro e la cui Valuta di Denominazione sia unica e coincidente con la sterlina inglese; gli Equity Protection Certificates che

abbiano quale Attività Sottostante un’Azione Asiatica, un Indice Azionario Asiatico o un OICR Non Area Euro e la cui Valuta di Denominazione sia unica e coincidente con lo Yen giapponese, oppure con l’Hong Kong Dollar;

“**Condizioni Definitive**” indica, indistintamente, le Condizioni Definitive di Offerta o le Condizioni Definitive di Quotazione

“**Condizioni Definitive di Offerta**” indica il documento, redatto secondo il modello di cui all’Appendice I alla Sezione V-Parte 2 del Prospetto di Base, da rendere pubblico, con riferimento agli Equity Protection Certificates che verranno emessi sulla base del presente Prospetto di Base, entro il giorno antecedente l’inizio dell’offerta pubblica. Tale documento sarà reso pubblico mediante pubblicazione del medesimo sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo <http://www.abaxbank.com>, e sarà contestualmente trasmesso alla Consob;

“**Condizioni Definitive di Quotazione**” indica il documento, redatto secondo il modello di cui all’Appendice II alla Sezione V-Parte 2 del Prospetto di Base, da rendere pubblico, con riferimento agli Equity Protection Certificates che verranno emessi sulla base del presente Prospetto di Base, entro il giorno antecedente l’inizio delle negoziazioni. Tale documento sarà reso pubblico mediante deposito presso la Borsa Italiana e mediante pubblicazione sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo <http://www.abaxbank.com>. Tale documento sarà contestualmente trasmesso alla Consob;

“**Data di Emissione**” indica, con riferimento a ciascuna Serie di Equity Protection Certificates, la relativa data di emissione e sarà di volta in volta riportata come tale nelle Condizioni Definitive;

“**Data di Scadenza**” indica, per ciascuna Serie, la data riportata come tale nelle Condizioni Definitive. Gli Equity Protection Certificates si considerano automaticamente esercitati alla Data di Scadenza;

“**Dichiarazione di Esercizio in Eccezione**” indica una dichiarazione redatta secondo il modello allegato al presente Prospetto di Base;

“**Emittente**” indica Abaxbank S.p.A., con sede in Corso Monforte, n. 34 - 20122 Milano;

“**ETF**” (“**Exchange Traded Fund**”) indica, per ciascuna Serie di Equity Protection Certificates oggetto di offerta al pubblico, l’organismo di investimento collettivo del risparmio armonizzato di tipo aperto, indicizzato o strutturato, autorizzato per la distribuzione in Italia e ammesso a quotazione su una Borsa Valori di Riferimento, ed è in ogni caso scelto tra gli ETF Americani, gli ETF Area Euro, gli ETF Inglesi e gli ETF Italiani.

“**ETF Americani**” indica gli ETF che siano quotati su di un mercato regolamentato statunitense. I prezzi di tali ETF si intenderanno espressi nella Valuta di Denominazione dell’Attività Sottostante;

“**ETF Area Euro**” indica gli ETF che siano quotati su di un mercato regolamentato di un paese appartenente all’area Euro (esclusa l’Italia). I prezzi di tali ETF saranno, in ogni caso, espressi in euro;

“**ETF Inglesi**” indica gli ETF che siano quotati su di un mercato regolamentato inglese. I prezzi di tali ETF si intenderanno espressi nella Valuta di Denominazione dell’Attività Sottostante;

“**ETF Italiani**” indica gli ETF che siano quotati su ETFPlus, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. I prezzi di tali ETF saranno, in ogni caso, espressi in euro;

“**Esercizio in Eccezione**” indica la facoltà del Portatore di comunicare all’Emittente, con le modalità e con i tempi indicati all’articolo 4, la propria volontà di rinunciare all’esercizio automatico degli Equity Protection Certificates;

“**Fattore di Partecipazione**” indica il valore percentuale da utilizzare nella determinazione dell’Importo di Liquidazione e che, per ciascuna Serie, è riportato come tale nelle Condizioni Definitive;

"Giorno di Liquidazione" indica il giorno nel quale l'Emittente è tenuto ad effettuare il pagamento dell'Importo di Liquidazione al Portatore degli Equity Protection Certificates e coinciderà con il quinto Giorno Lavorativo successivo alla Data di Scadenza o, se posteriore, al Giorno di Valutazione;

"Giorno di Negoziazione" indica, i) relativamente ad un'Azione ed a un ETF, ogni giorno (diverso da sabato o da domenica) in cui la Borsa Valori di Riferimento è operativa; ii) relativamente ad un Indice Azionario, ogni giorno in cui il Valore di Chiusura (o, per l'Indice S&P/MIB, il Valore di Apertura) di tale Indice Azionario venga calcolato e pubblicato dal relativo Index Sponsor; e, iii) relativamente ad un OICR, ogni giorno in cui viene calcolato e pubblicato il NAV dal soggetto di volta in volta di ciò responsabile;

"Giorno di Valutazione" (o **"Data di Riferimento Finale"**) indica il Giorno di Negoziazione in cui viene rilevato il Prezzo di Liquidazione Finale ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione ed è così determinato:

- i) Per qualsiasi Attività Sottostante con la sola eccezione delle Azioni Italiane, il Giorno di Valutazione coincide con la Data di Scadenza;
- ii) Per le Azioni Italiane il Giorno di Valutazione coincide con il giorno immediatamente precedente alla Data di Scadenza.

Nel caso in cui il Giorno di Valutazione come sopra individuato non sia un Giorno di Negoziazione, il Giorno di Valutazione si intenderà spostato al primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo. Resta inoltre salva l'applicazione del successivo articolo 5;

"Giorno Lavorativo" indica un qualsiasi giorno (diverso da sabato e domenica) in cui le banche sono aperte a Milano e, inoltre, la Monte Titoli S.p.A. e il Sistema Trans-European Automated Real-Time Fross Settlement Express Transfer (o TARGET) sono operativi;

"IDEM" indica, con riferimento al successivo articolo 6, il mercato regolamentato degli strumenti derivati gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.;

"Importo di Liquidazione" indica, con riferimento a ciascuna Serie di Equity Protection Certificate, l'importo (in euro) che il Portatore ha diritto di ricevere alla Data di Scadenza in relazione al suo esercizio automatico.

Relativamente ai Certificates Plain Vanilla di tipo Long, l'Importo di Liquidazione è calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{Min}[LP + FP * \text{Max}(0; LF - LP)] \text{ Cap (se applicabile)}$$

dove:

LP indica il Livello di Protezione;

FP indica il Fattore di Partecipazione;

LF indica il Prezzo di Liquidazione Finale;

Cap indica il Cap

Il valore così ottenuto dovrà essere diviso per il Cambio di Riferimento (ove applicabile), moltiplicato per il Multiplo e moltiplicato per il Lotto Minimo di Esercizio.

Relativamente ai Certificates Plain Vanilla di tipo Short, l'Importo di Liquidazione è calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{Min}[LP + FP * \text{Max}(0; 2 * LS - LF - LP)]; \text{Cap}(\text{se applicabile})$$

dove:

LP indica il Livello di Protezione;

FP indica il Fattore di Partecipazione;

LS indica il Livello Strike;

LF indica il Prezzo di Liquidazione Finale;

Cap indica il Cap.

Il valore così ottenuto dovrà essere diviso per il Cambio di Riferimento (ove applicabile), moltiplicato per il Multiplo e moltiplicato per il Lotto Minimo di Esercizio.

Relativamente ai Certificates Quanto Euro di tipo Long, l'Importo di Liquidazione è calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{Min}[LP + FP * \text{Max}(0; LF - LP)]; \text{Cap}(\text{se applicabile})$$

dove:

LP indica il Livello di Protezione;

FP indica il Fattore di Partecipazione;

LF indica il Prezzo di Liquidazione Finale;

Cap indica il Cap.

Il valore così ottenuto dovrà essere moltiplicato per il Multiplo e moltiplicato per il Lotto Minimo di Esercizio.

Relativamente ai Certificates Quanto Euro di tipo Short, l'Importo di Liquidazione è calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{Min}[LP + FP * \text{Max}(0; 2 * LS - LF - LP)]; \text{Cap}(\text{se applicabile})$$

dove:

LP indica il Livello di Protezione;

FP indica il Fattore di Partecipazione;

LS indica il Livello Strike;

LF indica il Prezzo di Liquidazione Finale;

Cap indica il Cap.

Il valore così ottenuto dovrà essere moltiplicato per il Multiplo e moltiplicato per il Lotto Minimo di Esercizio.

“Index Sponsor” indica, con riferimento a ciascuno degli Indici Azionari, il soggetto responsabile per il calcolo e la pubblicazione di tale Indice Azionario. Con riferimento alle singole Serie, l’Index Sponsor viene riportato nelle Condizioni Definitive;

“Indice Azionario” indica, per ciascuna Serie, l’indice azionario che costituisce l’Attività Sottostante, ed è riportato come tale nelle Condizioni Definitive. Ciascun Indice Azionario dovrà soddisfare i requisiti di volta in volta previsti dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ed in particolare dovranno essere verificate le seguenti condizioni: i) che l’Indice Azionario sia un indice notorio, caratterizzato da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione; ii) che l’Emittente dimostri la disponibilità in Italia di informazioni continue e aggiornate sui valori dell’Indice Azionario; iii) che l’Emittente fornisca, nelle Condizioni Definitive, l’indicazione delle fonti (siti internet, etc.) da cui può essere ricavata la metodologia di calcolo e di gestione dell’Indice Azionario. Ai fini del presente Regolamento, ciascun Indice Azionario sarà considerato rispettivamente appartenente alla categoria degli **“Indici Azionari Europei”**, **“Indici Azionari Americani”** e **“Indici Azionari Asiatici”**, a seconda che i mercati cui si riferiscono le azioni che compongono il relativo Indice Azionario appartengano (interamente ovvero in misura prevalente) al continente europeo, a quello americano o a quello asiatico. Il valore di qualsivoglia Indice Azionario si intenderà espresso nella relativa Valuta di Denominazione dell’Attività Sottostante;

“Livello di Protezione” indica il valore – espresso nella Valuta di Denominazione dell’Attività Sottostante -, che definisce l’ammontare minimo dell’Importo di Liquidazione cui il Portatore dei Certificates ha diritto. In caso di richiesta di ammissione a quotazione, il valore del Livello di Protezione sarà indicato nelle Condizioni Definitive di Quotazione. In caso di offerta, le Condizioni Definitive di Offerta conterranno l’indicazione del metodo di calcolo di tale valore, che sarà indicato in via definitiva nell’Avviso Integrativo;

“Livello Strike” indica, relativamente ai Certificates di tipo Short, il valore – espresso nella Valuta di Denominazione dell’Attività Sottostante – da utilizzare nella determinazione dell’Importo di Liquidazione. Tale valore è pari alla Percentuale Strike moltiplicata per il Valore di Riferimento dell’Attività Sottostante rilevato alla Data di Emissione. In caso di richiesta di ammissione a quotazione, il valore del Livello Strike sarà indicato nelle Condizioni Definitive di Quotazione. In caso di offerta, le Condizioni Definitive di Offerta conterranno l’indicazione del metodo di calcolo di tale valore, che sarà indicato in via definitiva nell’Avviso Integrativo

“Lotto Minimo di Esercizio” indica il numero minimo di Equity Protection Certificates, e relativi multipli interi, per i quali è consentito l’esercizio e, con riferimento a ciascuna Serie, viene riportato nelle Condizioni Definitive;

“Mercato Derivato di Riferimento” indica, per ciascuna Azione e per ciascun Indice Azionario, il mercato regolamentato sul quale sono negoziati gli strumenti finanziari derivati che hanno ad oggetto tale Azione o tale Indice Azionario;

“Multiplo” indica la quantità dell’Attività Sottostante controllata dal singolo Equity Protection Certificate e, con riferimento a ciascuna Serie, viene riportato nelle Condizioni Definitive;

“NAV” indica, relativamente a ciascun OICR, il relativo valore netto dell’azione o quota come calcolato e pubblicato dal soggetto di volta in volta di ciò responsabile;

“OICR” indica, per ciascuna Serie di Equity Protection Certificates oggetto di offerta al pubblico, l’organismo di investimento collettivo del risparmio che, in base a quanto previsto dalla normativa di volta in volta applicabile, sia autorizzato per la distribuzione in Italia, Ai fini del presente Regolamento, ciascun OICR sarà considerato rispettivamente appartenente alla categoria degli **“OICR Area Euro”** e degli **“OICR Non Area Euro”**, a seconda che la Valuta di Denominazione dell’OICR sia rispettivamente l’euro oppure una divisa diversa dall’euro. Il valore di qualsivoglia OICR si intenderà pertanto espresso nella relativa Valuta di Denominazione dell’Attività Sottostante;

“Percentuale Strike” indica la percentuale che si utilizza ai fini della determinazione del Livello Strike e, con riferimento alle singole Serie, è riportata come tale nelle Condizioni Definitive;

“Portatore degli Equity Protection Certificates” o anche **“Portatore”** indica il soggetto di volta in volta titolare degli Equity Protection Certificates, individuato secondo i criteri specificati nel successivo articolo 3;

“Premio” indica, con riferimento agli Equity Protection Certificates oggetto di ammissione a quotazione, l’importo in Euro necessario per l’acquisto di un singolo Equity Protection Certificate.

“Prezzo d’Offerta” indica, con riferimento agli Equity Protection Certificates oggetto di Offerta, il prezzo a cui sarà possibile sottoscrivere tali Certificates durante il periodo di offerta. Tale valore sarà determinato nell’Avviso Integrativo sulla base dei criteri definiti nelle Condizioni Definitive di Offerta, che conterranno in ogni caso l’indicazione del valore massimo del Prezzo d’Offerta.

“Prezzo di Chiusura” indica, con riferimento alle Azioni (diverse dalle Azioni Italiane) ed agli ETF (diversi dagli ETF Italiani), il prezzo registrato presso la Borsa Valori di Riferimento quale prezzo ufficiale di chiusura;

“Prezzo di Riferimento” indica, con riferimento alle Azioni Italiane, il Prezzo di Riferimento registrato sul Mercato Telematico Azionario ai sensi dell’articolo 4.1.11 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.; con riferimento agli ETF Italiani, il Prezzo di Riferimento registrato sull’ETFplus ai sensi dell’articolo 4.5.8 del Regolamento ei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.;

“Prezzo di Liquidazione Finale” o **“Prezzo di Riferimento Definitivo”** o **“Valore di Riferimento”** indica, con riferimento ad un’Attività Sottostante, il prezzo da utilizzare ai fini della determinazione dell’Importo di Liquidazione ed è così determinato: i) per le Azioni (diverse dalle Azioni Italiane) e per gli ETF (diversi dagli ETF Italiani) è rappresentato dal Prezzo di Chiusura rilevato nel Giorno di Valutazione espresso nella Valuta di Denominazione; ii) per le Azioni Italiane e per gli ETF Italiani è rappresentato dal Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione espresso nella Valuta di Denominazione; iii) per gli Indici Azionari (diversi dall’Indice S&P/MIB) è rappresentato dal Valore di Chiusura rilevato nel Giorno di Valutazione espresso nella Valuta di Denominazione; iv) per l’Indice S&P/MIB è rappresentato dal Valore di Apertura rilevato nel Giorno di Valutazione espresso nella Valuta di Denominazione; e v) per gli OICR è rappresentato dal NAV rilevato nel Giorno di Valutazione espresso nella Valuta di Denominazione;

“Sconvolgimento di Mercato” indica,

i) relativamente ad un’Azione:

- a. la sospensione o una rilevante restrizione delle negoziazioni di tale Azione, su o da parte della Borsa Valori di Riferimento; oppure
- b. la sospensione o una rilevante restrizione delle negoziazioni di contratti d’opzione o contratti futures relativi a tale Azione sulle borse valori o sui mercati dei prodotti derivati in cui tali contratti d’opzione o contratti futures sono negoziati;

ii) relativamente ad un Indice Azionario:

- a. il mancato calcolo e/o la mancata pubblicazione da parte dell’Index Sponsor del valore dell’Indice Azionario; oppure
- b. la sospensione o una rilevante restrizione delle negoziazioni di un numero significativo delle azioni che compongono tale Indice Azionario; oppure

- c. la sospensione o una rilevante restrizione delle negoziazioni dei contratti di opzione o dei contratti futures relativi a tale Indice Azionario, negoziati nei rispettivi Mercati Derivati di Riferimento.

iii) Relativamente ad un ETF:

- a. la sospensione o una rilevante restrizione delle negoziazioni di tale ETF, su o da parte della Borsa Valori di Riferimento; oppure
- b. il verificarsi, per qualsivoglia ragione, di una sospensione nel calcolo e/o nella pubblicazione del NAV;

iv) relativamente ad un OICR, il verificarsi per qualsivoglia ragione di una sospensione nel calcolo e/o nella pubblicazione del NAV.

fermo restando che, ai fini dei paragrafi (i), (ii) e (iii), della presente definizione, (A) non costituirà un evento di Sconvolgimento del Mercato una limitazione nell'orario e nel numero di giorni di negoziazione, se conseguenza di una modifica nell'orario di negoziazione e (B) costituirà un evento di Sconvolgimento del Mercato, una limitazione degli scambi che si sia verificata nel corso di una giornata di negoziazione come conseguenza di percentuali di variazione dei prezzi superiori ai livelli consentiti dalla Borsa Valori di Riferimento;

“**Serie**” o “**Emissione**” indica ciascuno degli Equity Protection Certificates che verrà, di volta in volta, emesso sulla base del presente Prospetto di Base;

“**Valore di Apertura**” indica, con riferimento all’Indice S&P/MIB®, il suo valore determinato attribuendo ai titoli che lo compongono il relativo Prezzo di Apertura. Il “Prezzo di Apertura” rappresenta il “prezzo di asta di apertura” o “prezzo di apertura” come definito dall’articolo 1.3 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e calcolato secondo le modalità di cui all’articolo 4.1.7 del medesimo Regolamento. Qualora nel Giorno di Valutazione, con riferimento ad uno o più titoli componenti l’Indice S&P/MIB®, il Prezzo di Apertura non venisse determinato, senza che si configuri uno Sconvolgimento di Mercato (come più sopra definito), l’Emittente (a) nel caso in cui esistano derivati sull’Indice S&P/MIB® quotati sull’IDEM e aventi scadenza nel Giorno di Valutazione, utilizzerà il valore dell’Indice S&P/MIB® utilizzato dall’IDEM per la liquidazione di tali derivati; (b) nel caso in cui non esistano derivati sull’Indice S&P/MIB® quotati sull’IDEM e aventi scadenza nel Giorno di Valutazione, provverà alla determinazione del valore dell’Indice S&P/MIB® tenendo conto dei Prezzi di Apertura registrati dal/dai titolo/i nelle ultime cinque sedute in cui tale valore sia stato determinato nonché dell’evento che ha provocato la mancata determinazione del Prezzo di Apertura per detti titoli nel Giorno di Valutazione e il relativo eventuale impatto sui prezzi dei medesimi titoli;

“**Valore di Chiusura**” indica, con riferimento agli Indici Azionari (fatta eccezione per l’Indice S&P/MIB) il valore di tali Indici Azionari registrato in ciascun Giorno di Negoziazione come valore ufficiale chiusura;

“**Valuta di Denominazione dell’Attività Sottostante**” o anche la “**Valuta di Denominazione**” indica, per ciascuna Serie, la valuta in cui si intende denominata l’Attività Sottostante e viene riportata come tale nelle Condizioni Definitive. La Valuta di Denominazione viene in ogni caso stabilita secondo i criteri definiti nel presente Regolamento, a seconda che si tratti di Certificates Plain Vanilla oppure di

Certificates Quanto Euro;

“**Valuta di Liquidazione**” indica la valuta in cui viene calcolato e corrisposto l’Importo di Liquidazione ed è coincidente con l’euro.

8.1.3 FORMA GIURIDICA E TRASFERIMENTO DEGLI EQUITY PROTECTION CERTIFICATES

1. Gli Equity Protection Certificates sono strumenti finanziari di diritto italiano, emessi nella forma di titoli dematerializzati accentratati presso la Monte Titoli S.p.A.. Il regime di circolazione è quello proprio della gestione accentrata di strumenti finanziari, come disciplinato dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n.213, e relative disposizioni di attuazione. Secondo tale regime, il trasferimento degli Equity Protection Certificates avviene mediante corrispondente registrazione sui conti accesi, presso Monte Titoli S.p.A., dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente a Monte Titoli S.p.A., sul quale gli Equity Protection Certificates risultano essere accreditati, ne sarà considerato il Portatore e, di conseguenza, è soggetto autorizzato ad esercitare i diritti ad essi collegati.

8.1.4 PROCEDURA D’ESERCIZIO PER GLI EQUITY PROTECTION CERTIFICATES

Gli Equity Protection Certificates sono considerati come automaticamente esercitati alla Data di Scadenza. Salvo quanto previsto dall’articolo 5, l’Emittente trasferirà, direttamente o indirettamente, nel Giorno di Liquidazione e con valuta per la stessa data, un importo equivalente all’Importo di Liquidazione complessivo, calcolato in relazione al numero totale dei Lotti Minimi di Esercizio.

L’Emittente non ha alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni nella determinazione e nella diffusione di variabili o parametri pubblicati da terzi ed utilizzati nel calcolo dell’Importo di Liquidazione.

E’ concessa in ogni caso facoltà ai Portatori, attraverso l’invio della Dichiarazione di Esercizio in Eccezione, che dovrà pervenire all’Emittente entro i termini di seguito specificati, di effettuare l’Esercizio in Eccezione, rinunciando all’esercizio automatico degli Equity Protection Certificates. Con riferimento agli Equity Protection Certificates la cui Attività Sottostante sia rappresentata da un’Azione Italiana ovvero dall’Indice S&P/MIB®, la comunicazione deve pervenire all’Emittente entro le ore 10.00 (ora di Milano) della Data di Scadenza o del Giorno di Valutazione, se posteriore. Con riferimento agli Equity Protection Certificates la cui Attività Sottostante sia diversa dall’Indice S&P/MIB® o da un’Azione Italiana, la comunicazione deve pervenire all’Emittente entro le ore 14.00 (ora di Milano) del Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla Data di Scadenza o al Giorno di Valutazione, se posteriore.

L’Esercizio per Eccezione viene effettuato mediante l’invio della Dichiarazione di Esercizio in Eccezione. Con riferimento agli Equity Protection Certificates rispetto ai quali sia stato effettuato l’Esercizio in Eccezione, l’Emittente sarà pertanto definitivamente e completamente liberato da ogni obbligo relativo agli Equity Protection Certificates medesimi e i relativi Portatori non potranno in ogni caso vantare alcuna pretesa nei confronti dell’Emittente.

8.1.5 SCONVOLGIMENTO DI MERCATO

Nel caso in cui, con riferimento all’Attività Sottostante, a giudizio dell’Agente per il Calcolo si verifichi un evento di Sconvolgimento del Mercato nel Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui lo Sconvolgimento di Mercato sia cessato. Tale Giorno di Valutazione in nessun caso può essere posticipato oltre il quinto Giorno di Negoziazione successivo alla Data di Scadenza. Nel caso in cui, in tale quinto Giorno di Negoziazione l’evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, il Prezzo di Chiusura (e limitatamente alle Azioni Italiane, il Prezzo di Riferimento) relativo all’Azione, il Valore di Chiusura (e limitatamente all’Indice S&P/MIB®,

il Valore di Apertura) relativo all’Indice Azionario, il Prezzo di Chiusura (e limitatamente agli ETF Italiani, il Prezzo di Riferimento) relativo all’ETF, o il NAV relativo ad un OICR oggetto dello Sconvolgimento di Mercato, sarà determinato dall’Agente per il Calcolo, con la dovuta diligenza, sulla base del valore di mercato di tale Azione, di tale Indice Azionario, di tale ETF, o di tale OICR, calcolato sulla base dei prezzi registrati per tale Azione, sulla base dei valori registrati per tale Indice Azionario, sulla base dei prezzi registrati per tale ETF, o sulla base dei valori registrati per tale OICR nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell’impatto che l’evento di Sconvolgimento del Mercato ha prodotto sulla valutazione dell’Azione, sulla valutazione dell’ETF, sulla valutazione dell’OICR, o nel caso di un Indice Azionario, sulla valutazione delle azioni incluse nell’Indice Azionario.

8.1.6 EVENTI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ SOTTOSTANTE E MODALITÀ DI RETTIFICA DEGLI EQUITY PROTECTION CERTIFICATES

1. Nel caso in cui una delle Azioni, uno degli Indici Azionari, uno degli ETF ovvero uno degli OICR siano oggetto di Eventi Rilevanti, l’Emittente procederà alla rettifica delle caratteristiche contrattuali di quelle Serie di Certificates la cui Azione, il cui Indice Azionario, il cui ETF o il cui OICR sia stato oggetto dell’Evento Rilevante.
2. Costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto le Azioni :
 - (a) operazioni di raggruppamento e frazionamento;
 - (b) operazioni di aumento gratuito del capitale ed operazioni di aumento del capitale a pagamento con emissione di nuove azioni della stessa categoria di quelle sottostanti gli Equity Protection Certificates;
 - (c) operazioni di aumento di capitale a pagamento con emissione di azioni di categoria diversa da quelle sottostanti gli Equity Protection Certificates, di azioni con Warrant, di obbligazioni convertibili e di obbligazioni convertibili con Warrant;
 - (d) operazioni di fusione e di scissione;
 - (e) ogni altro evento tale da avere un impatto sul valore economico e, di conseguenza, sul prezzo di mercato dell’Azione e/o sui diritti dei detentori dell’Azione;
3. Con riferimento agli Indici Azionari, costituisce Evento Rilevante ogni evento che produca la modifica dell’Index Sponsor e/o della metodologia di calcolo dell’Indice Azionario, la sostituzione o la cancellazione dell’Indice Azionario, o che in qualsiasi modo sia tale da determinare una discontinuità nei valori dell’Indice Azionario, indipendentemente dalle condizioni di mercato.
4. Con riferimento agli ETF ed agli OICR (congiuntamente, i “**Fondi**” e singolarmente, il “**Fondo**”), può costituire Evento Rilevante a titolo indicativo, e comunque non esaustivo, uno o più dei seguenti eventi:
 - (a) Variazioni del regolamento del Fondo e/o delle relative caratteristiche o finalità;
 - (b) Modifica delle commissioni relative alle operazioni di riscatto o sottoscrizione delle azioni o quote del Fondo ovvero al calcolo del relativo valore unitario;
 - (c) Liquidazione del Fondo o ritiro di autorizzazione o di registrazione da parte del relativo organismo di regolamentazione;
 - (d) Fusione o incorporazione del Fondo con altro Fondo;
 - (e) Verificarsi di situazioni tali da limitare la possibilità di sottoscrizioni delle azioni o quote del Fondo;

- (f) Insolvenza, liquidazione, fallimento o analoghe procedure relative al Fondo o alla società incaricata della gestione.
5. L'Emittente definisce le modalità di rettifica in modo tale da far sì che il valore economico degli Equity Protection Certificates a seguito della rettifica rimanga, per quanto possibile, equivalente a quello che l'Equity Protection Certificates aveva prima del verificarsi dell'Evento Rilevante. In particolare, in relazione al singolo Evento Rilevante, la rettifica, che può riguardare l'Attività Sottostante e/o il Livello di Protezione e/o il Fattore di Partecipazione e/o il Cap e/o il Livello Strike, viene determinata sulla base dei seguenti principi:
- (i) laddove sull'Attività Sottostante oggetto dell'Evento sia negoziato, sul Mercato Derivato di Riferimento, un contratto di opzione, sulla base dei criteri utilizzati dal tale Mercato Derivato di Riferimento per effettuare i relativi aggiustamenti, eventualmente modificati per tenere conto delle differenze esistenti tra le caratteristiche contrattuali degli Equity Protection Certificates oggetto del presente Regolamento e i contratti di opzione considerati;
 - (ii) in relazione alle Attività Sottostanti per i quali non esistano opzioni negoziate su mercati regolamentati, ovvero in relazione ai quali l'Emittente non ritenga le modalità di rettifica adottate dal Mercato Derivato di Riferimento adeguate alla rettifica degli Equity Protection Certificates, i termini e le condizioni degli Equity Protection Certificates verranno rettificati dall'Emittente secondo la prassi internazionale di mercato.
6. L'Emittente provvederà ad informare i Portatori degli Equity Protection Certificates della necessità di apportare le suddette rettifiche secondo le modalità di cui all'articolo 8.8.
7. Qualora si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante opportune rettifiche dell'Attività Sottostante, e/o del Livello di Protezione, e/o del Fattore di Partecipazione, e/o del Cap e/o del Livello Strike, gli Equity Protection Certificates si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Equity Protection Certificates mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente del valore di mercato, così come determinato con la dovuta diligenza dall'Agente per il Calcolo, tenendo conto principalmente dei prezzi fatti registrare dall'Attività Sottostante nei cinque giorni precedenti la data di efficacia dell'evento.

8.1.7 ACQUISTI DI EQUITY PROTECTION CERTIFICATES DA PARTE DELL'EMITTENTE

L'Emittente potrà in qualsiasi momento acquistare gli Equity Protection Certificates sul mercato o fuori mercato e sarà libero di procedere o meno all'annullamento degli Equity Protection Certificates così acquistati.

8.1.8 COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione ai Portatori degli Equity Protection Certificates, avente ad oggetto gli Equity Protection Certificates di cui al presente Regolamento, viene validamente effettuata mediante pubblicazione del relativo comunicato sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo <http://www.abaxbank.com>, ovvero, nel caso di Equity Protection Certificates ammessi a quotazione, mediante invio alla Borsa Italiana del relativo comunicato. Nei casi richiesti dalla normativa applicabile il comunicato è contestualmente trasmesso alla Consob.

8.1.9 MODIFICHE

Senza necessità del preventivo assenso dei singoli Portatori, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che ritenga necessarie al fine di eliminare ambiguità, imprecisioni o errori materiali nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori degli Equity Protection Certificates. Di tali modifiche l'Emittente provvederà ad informare i Portatori degli Equity Protection Certificates con la modalità prevista nell'articolo 8.8 del presente Regolamento.

8.1.10 LEGGE APPLICABILE

La forma e il contenuto degli Equity Protection Certificates, così come i diritti e gli obblighi da essi derivanti, sono regolati dalla legge della Repubblica Italiana.

8.1.11 ULTERIORI EMISSIONI

Con riferimento alle singole Serie, l'Emittente ha facoltà, successivamente alla emissione iniziale, di emettere nuovi Equity Protection Certificates tali da costituire un'unica serie con gli Equity Protection Certificates oggetto dell'emissione originaria, senza necessità di ottenere l'approvazione dei Portatori.

8.1.12 ALTRE DISPOSIZIONI

1. Qualora una delle disposizioni di cui al presente Regolamento dovesse risultare completamente o parzialmente invalida o irrealizzabile, questo non andrebbe ad influire sulla validità delle altre disposizioni. Una disposizione invalida o irrealizzabile dovrà essere sostituita con un'altra che sia valida e realizzabile e il cui effetto sia il più possibile analogo a quello della disposizione precedente.
2. Il presente Regolamento è a disposizione presso la sede dell'Emittente.
3. L'Emittente, relativamente a tutti gli Equity Protection Certificates oggetto del presente Regolamento o a singole Serie, si riserva il diritto di richiederne l'ammissione alla quotazione presso mercati regolamentati (diversi cioè dal mercato SeDeX di Borsa Italiana) e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.

In caso di ammissione alla quotazione degli Equity Protection Certificates, o di singole Serie, su mercati regolamentati, l'Emittente ne darà comunicazione ai Portatori con le modalità di cui al precedente articolo 8.8.